



ItaliaOggi Quotidiano economico, giuridico e politico



Pnrr, istruzioni per l'uso



RegistratiLogin Abbonati Ora

È il Ccnl applicato dall'impresa utilizzatrice che individua le deroghe nella somministrazione di lavoratori a termine, nell'ambito di attività stagionali. Lo precisa l'Inl nella nota 716/2023.

Il quesito. Il chiarimento arriva a risposta di una richiesta di chiarimenti dell'Assosomm, con cui è stato chiesto di sapere se «un'agenzia di somministrazione...

Questo contenuto è riservato agli abbonati.

Sostieni l'informazione di qualità, abbonati a ItaliaOggi.

Il primo quotidiano al servizio dei professionisti.





Somministrazione, vale il Ccnl dell'utilizzatore

È il Ccnl applicato dall'impresa utilizzatrice che individua le deroghe nella somministrazione di lavoratori a termine, nell'ambito di attività stagionali. Lo precisa l'Inl nella nota 716/2023.

Il quesito. Il chiarimento arriva a risposta di una richiesta di chiarimenti dell'Assosomm, con cui è stato chiesto di sapere se «un'agenzia di somministrazione può somministrare lavoratori per attività stagionali con le specifiche deroghe previste dal Capo III del Testo unico dei contratti (dlgs 81/2015) e in ossequio all'art. 52 del Ccnl di settore» (somministrazione).

I chiarimenti. Per quanto concerne le deroghe, spiega l'Inl, quelle numeriche devono trovare la propria fonte nell'ambito della contrattazione collettiva di riferimento, in mancanza della quale può trovare applicazione l'art. 31, c. 2, del dlgs 81/2015 secondo cui «salva diversa previsione dei contratti collettivi applicati dall'utilizzatore e fermo restando il limite disposto dall'art. 23, il numero dei lavoratori assunti con contratto a termine o con contratto di somministrazione a termine non può eccedere in totale il 30% del numero di lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l'utilizzatore al 1° gennaio dell'anno di assunzione con contratto a termine o con somministrazione». Ne consegue dunque, aggiunge l'Inl, che è il Ccnl applicato dall'utilizzatore che può introdurre discipline specifiche in materia di lavoro stagionale in somministrazione. Peraltro, spiega ancora l'Inl, ciò appare confermato dall'art. 52 del Ccnl somministrazione di lavoro, secondo il quale «Le parti, nel rispetto del principio di parità di trattamento economico e normativo e con riguardo alla disciplina speciale del rapporto di lavoro a tempo determinato nelle attività stagionali e delle diverse declinazioni delle attività stagionali da parte della contrattazione collettiva, confermano che nella somministrazione di lavoro siano considerate attività stagionali ad ogni effetto di legge e di contratto quelle definite come tali dai contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali applicati dall'utilizzatore, oltre a quelle individuate dal dpr 1525/1963».

Carla De Lellis

—© Riproduzione riservata—■